COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) 990

PRESIDENTE 990

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari (3704) . . 990

PRESIDENTE 990

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

DEL CASTILLO ed altri: Modifica all'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 11, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 10 dicembre 1065*) (2056-*ter*) . 990

PRESIDENTE 990, 992, 993
AMATUCCI, *Relatore* 990
BREGANZE 992
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 992
PELLEGRINO 993
SFORZA 993

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2778, 2780 del codice civile (1267) 993

PRESIDENTE 993

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-*B*) 993

PRESIDENTE 993, 995, 996, 997
AMATUCCI, *Relatore* 993, 998
BISANTIS 997
BREGANZE 996, 998
MANNIRONI 997
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 997, 998
PENNACCHINI 996
PELLEGRINO 993, 995, 998

La seduta comincia alle 10,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture ».

Dato che la V Commissione bilancio non ha ancora inviato il parere su questo disegno di legge e considerato che non è presente il relatore Martuscelli, ritengo opportuno rinviare la discussione alla prossima seduta.

La discussione è, quindi, rinviata alla prossima seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari (3704)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari ».

Anche per questo disegno di legge non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio; ritengo pertanto opportuno, essendo relatore anche per questo provvedimento il collega Martuscelli, un rinvio della discussione.

La discussione e, quindi, rinviata alla prossima seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170) e dei deputati Del Castillo ed altri: Modifica all'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martuscelli, Ferri Mauro, Fortuna e Valiante: « Promozione di magistrati scrutinati » (1170) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Del Castillo, Sgarlata Marcello, Laforgia e Urso: « Modifica del'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (*Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965*) ».

Il relatore Amatucci, è pregato di fare il punto della situazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Ritornano al nostro esame le due proposte di legge, una del deputato Martuscelli, l'altra del collega Del Castillo.

Ritengo opportuno ricordare ai colleghi la portata di questi provvedimenti.

La legge 4 gennaio 1963, n. 1, ebbe a subordinare la effettiva promovibilità dei magistrati, dichiarati promovibili in seguito a scrutinio, al totale espletamento delle operazioni di revisione da parte della commissione e del Consiglio superiore della magistratura. Questa disposizione, oltre a creare una difficoltà relativa alla copertura dei posti stabiliti per un determinato anno entro l'anno stesso, attua un sistema non molto economico; le promozioni, infatti, hanno decorrenza sotto l'aspetto finanziario e giuridico dal 31 dicembre di ogni anno per cui l'amministrazione viene a sopportare un onere finanziario molto grave in quanto corrisponde stipendi a magistrati che, praticamente, non esercitano ancora funzioni superiori.

In altri termini la proposta Martuscelli, nel colmare la lacuna della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ripristina, con gli adattamenti tecnici opportuni, la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 10 novembre 1952, n. 1794 che, nel regolare l'ordine delle promozioni, prevedeva la possibilità, non il dovere, di attribuire funzioni superiori ai magistrati dichiarati promovibili dopo che fossero terminate le operazioni di scrutinio.

Com'è noto, gli scrutini impiegano molto tempo in quanto sono necessari accurati accertamenti sulla capacità degli scrutinandi e tali lungaggini cozzano contro l'esigenza di coprire i posti che si rendono vacanti.

A conferma di quanto ho detto, faccio rilevare che gli scrutini indetti per l'anno 1963, sono stati espletati soltanto dopo tre anni e ciò ha portato un ritardo delle promozioni che sono state effettuate nel corso del 1966 con decorrenza assai anteriore senza che, nel frattempo, i magistrati ritenuti promovibili fossero stati investiti delle funzioni

superiori in quanto le nomine erano bloccate dalla pendenza di procedure contenziose che hanno effetto sospensivo.

La nota legge del 25 luglio 1966, n. 570, che ha soppresso gli scrutini per le promozioni di magistrati di appello, porta necessariamente alla conseguenza di limitare la efficacia delle proposte di legge in esame agli scrutini per le promozioni di magistrati alla corte di cassazione.

Però, la proposta Martuscelli non prevede i criteri dello scioglimento delle riserve che, invece, sono indispensabili per riparare notevoli sperequazioni che si sono verificate a danno di numerosi magistrati nel trapasso dalle leggi preesistenti a quelle recentemente approvate, che sono prive di norme transitorie come la citata legge del 1963 o contengono norme insufficienti, come la legge del 25 luglio 1966.

La proposta Martuscelli è integrata dall'emendamento proposto dal deputato Berlinguer Mario che elimina manifeste ingiustizie subite dai magistrati.

Infatti, nel passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni, mentre alcuni magistrati hanno ottenuto sensibili vantaggi, altri non ne hanno conseguito alcuno, altri hanno ancora subito dei pregiudizi.

Non bisogna dimenticare che negli anni 1960, 1961, 1962, nonostante che l'ordinamento giudiziario imponesse di bandire i concorsi per le promozioni a magistrato di appello e di cassazione entro il 15 gennaio di ogni anno, tali bandi non vennero indetti, tanto che vi fu una decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1962, che riconobbe la violazione di legge commessa dall'amministrazione della giustizia.

Non deve essere, d'altra parte, dimenticato che la legge 1963, pur avendo istituiti, una volta tanto, degli scrutini speciali che avrebbero dovuto sostituire i concorsi non espletati, destinò a tali scrutini un numero tanto esiguo di posti che furono assorbiti dai magistrati più anziani, rimanendo esclusi i magistrati più giovani che vennero inquadrati, per ordine di anzianità, nello scrutinio ordinario e, quindi, collocati dopo quei magistrati che non avevano affrontato la prova più impegnativa dello scrutinio speciale, o la avevano affrontata con insuccesso, partecipando poi allo scrutinio ordinario. Non bisogna ancora dimenticare che la nomina a magistrato di appello, oggi avviene dopo sedici anni dall'ingresso in magistratura, mentre la nomina a magistrato di cassazione avviene nel dodicesimo anno di esercizio delle funzioni di appello mentre, precedentemente, la nomina a magistrato di appello avveniva dopo almeno diciotto anni e la nomina a magistrato di cassazione era possibile dopo sei anni di esercizio delle funzioni di appello.

Questa situazione fa si che i magistrati già danneggiati per il fatto di non aver potuto partecipare ai concorsi perché non indetti nel 1960, 1961, 1962, aggiungono il danno della loro più lunga permanenza nell'esercizio delle funzioni di tribunale e in quelle di appello.

Questa anomala situazione, venne segnalata dal Consiglio superiore della magistratura che suggerì la necessità di ovviare a tale sperequazione, retrodatando le promozioni di magistrati, effettuate secondo il nuovo sistema, in proporzione del ritardo da essi subito rispetto alle posizioni maturate nel vigore del sistema precedente.

Dò, ora lettura dell'emendamento presentato dal deputato Berlinguer Mario:

« La promozione dei magistrati che hanno ottenuta la qualifica di merito distinto negli scrutini speciali e negli scrutini ordinari indetti nell'anno 1963 e che avevano titolo a partecipare ai concorsi relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre di ciascuno di tali anni.

« Dal 31 dicembre 1960 ha pure decorrenza, ai soli effetti giuridici, la promozione dei magistrati scrutinati in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge e promossi con decorrenza posteriore.

« Tra i magistrati che fruiscono di pari decorrenza, quelli promossi per scrutinio speciale sono collocati in graduatoria secondo l'ordine del relativo elenco, dopo i magistrati di cui al comma precedente ma prima dei promossi per scrutinio ordinario espletato a norma della presente legge ».

Questo emendamento del deputato Berlinguer Mario retrodata le promozioni dei magistrati cui si è fatto cenno. È evidente che se la retrodatazione dovesse corrispondere all'effettivo ritardo subìto dagli interessati essa andrebbe a fissarsi a molti anni indietro. Ciò porterebbe un grave onere al bilancio dello Stato per cui l'emendamento suddetto limita l'efficacia del provvedimento alla retrodatazione giuridica, con l'esclusione delle conseguenze economiche, facendo retroagirne la efficacia soltanto all'anno 1960, all'epoca cioè della mancata indizione dei concorsi.

Praticamente, la retrodatazione stabilita nell'emendamento Berlinguer Mario, farà ot-

tenere ai magistrati soltanto quell'anzianità che essi avrebbero potuto conseguire se avessero avuta la possibilità di partecipare ai concorsi.

La retrodatazione, pertanto, viene estesa soltanto ai magistrati già promossi per merito distinto a seguito degli scrutini indetti prima dell'entrata in vigore della legge 1965 e, a parità di data, è previsto che i magistrati promovibili in base a scrutinio speciale siano collocati in ruolo prima degli altri promossi o da promuovere in esito a scrutinio ordinario.

Con tale proposta la *resturatio* viene a realizzare una doverosa riparazione verso quei magistrati che hanno subìto ritardi e le incertezze nel loro stato giuridico.

Mi sembra che la nuova formulazione dell'articolo 1, concordata anche con i deputati Breganze e Martuscelli, che inserisce nel proprio testo anche una parte dell'emendamento Berlinguer Mario, stabilendo l'anzianità (solamente agli effetti giuridici) dal 1960, dall'epoca cioè in cui i concorsi non sono stati indetti, effettivamente possa costituire una specie di *restauratio* del danno e dei pregiudizi subiti dai magistrati.

Ecco perché in base alle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere, confido che la Commissione voglia approvare l'articolo unico così come è stato modificato, anche con l'emendamento Berlinguer Mario che, sostanzialmente, sana una situazione in pratica assurda. Abbiamo, infatti, visto che i magistrati che hanno partecipato allo scrutinio speciale, sono stati collocati nella graduatoria dopo coloro che o sono stati bocciati agli scrutini, oppure non vi hanno affatto partecipato, od hanno partecipato soltanto a quelli ordinari.

Per queste considerazioni raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo unicolo così come è stato modificato d'accordo con lo stesso proponente Martuscelli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Amatucci.

PELLEGRINO. Mi permetto di ricordare che questa proposta è già venuta al nostro esame altre volte e, precisamente, nella seduta 16 marzo dell'anno scorso e nella successiva seduta del 23 marzo dello stesso anno.

Nella prima di queste sedute esprimemmo il nostro parere favorevole alla proposta di legge in quanto elimina alcuni inconvenienti della legge Bosco sulle promozioni per scrutinio dei magistrati.

Uno dei più macroscopici inconvenenti è, appunto, quello che i magistrati scrutinati non possono pervenire alla effettiva promovibilità se prima non sono ultimate tutte le operazioni di scrutinio da parte delle commissioni competenti. Una delle conseguenze di tale situazione di fatto è che, rendendosi disponibili dei posti nel corso dell'anno essi non sono ricoperti appunto perché i magistrati scrutinati non ottengono la promozione.

Con la presente legge anche questo inconveniente verrà ad essere eliminato e, quindi, confermiamo la nostra propensione all'approvazione della legge Martuscelli, con le modifiche apportate dalla introduzione dell'emendamento Berlinguer Mario, dichiarandoci in questo caso d'accordo con le considerazioni conclusive del relatore Amatucci.

BREGANZE. Condivido in pieno le osservazioni e le conclusioni del collega Amatucci, del quale credo sia necessario sottolineare ancora una volta la precisione e l'esattezza nel redigere le sue relazioni.

Condivido anche l'opportunità di approvare la proposta Martuscelli, per le ragioni più volte sottolineate, con l'introduzione anche dell'emendamento Berlinguer Mario, in quanto diretto a riparare una situazione di minore equità che si è determinata a danno di alcuni magistrati.

Confermo, quindi, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, la nostra approvazione a questa proposta di legge e confido che il Ministero di grazia e giustizia non abbia da opporre gravi ed insormontabili ostacoli anche all'accoglimento dell'emendamento Berlinguer Mario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho avuto occasione di prendere visione dell'emendamento Berlinguer Mario solamente questa mattina quindi, in ogni caso, dovrei chiedere alla Commissione di darmi l'opportunità di poterlo esaminare con calma, in modo da esprimere più compiutamente il mio pensiero. Anche perché, prima di questo fatto nuovo, sulla base cioè del testo originario, avevo da esprimere un parere non favorevole, in quanto si ritiene che la situazione sia superata per quanto riguarda la corte d'appello data la « legge Breganze » e, per quanto attiene l'emendamento Berlinguer Mario mi sembra, così a prima vista, che comporti la retroattività degli effetti giuridici della promozione di un notevolissimo numero di magistrati, senza tener conto del principio della correlazione tra promozioni e vacanze, che è stato sempre costantemente osservato, mentre il secondo comma dell'emen-

damento sconvolge addirittura la graduatoria con inevitabili inconvenienti, reazioni e situazioni giuridiche che sono ormai pregresse.

Si tratta comunque di un problema complesso il cui studio merita di essere approfondito; chiedo, pertanto, che la discussione venga rinviata alla prossima settimana, in modo da avere il tempo di studiare l'emendamento.

SFORZA. Desidero fare presente che nel caso in cui il Governo manifestasse, nella prossima seduta, un parere contrario allo emendamento presentato oggi, dovranno essere evidentemente permesse brevi dichiarazioni. In ogni caso, la Commissione potrà decidere di approvare il provvedimento anche senza tenere conto del parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviata alla seduta di giovedì prossimo.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778, 2780 del codice civile (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi e Alini: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778, 2780 del codice civile » (1276).

Essendo assente il deputato Cacciatore, presentatore di questa proposta di legge, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Pace: Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (2702-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 », già approvata dalla Commissione II del Senato nella seduta del 14 ottobre 1965, modificata dalla IV Commissione della Camera nella seduta del 7 luglio 1966 e modificata dalla Commissione II del Senato nella seduta del 28 settembre 1966.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la relazione su questo provvedimento è già stata svolta e la discussione venne rinviata per meglio approfondire il problema.

Prego il relatore Amatucci, di volere precisare brevemente, come introduzione a questa discussione, i termini della questione.

AMATUCCI, *Relatore*. Sulla proposta di legge del senatore Pace è sorto un disaccordo tra la Commissione II del Senato e la nostra Commissione; la nostra Commissione, considerando che i candidati al concorso per la magistratura dovessero essere persone di probità e moralità ineccepibile, aveva stabilito che i candidati espulsi dopo la dettatura del tema non potessero partecipare ad altri concorsi. Tale disposizione è stata soppressa dalla Commissione II del Senato, che ha stabilito semplicemente che i candidati si possono presentare al concorso in magistratura per tre volte.

Desidero solamente fare osservare che molte volte l'espulsione di un candidato dall'aula, dopo la dettatura del tema, può essere determinata da motivi anche non molto gravi, in quanto la decisione è pur sempre affidata a uomini, anche se responsabili come i componenti della commissione esaminatrice.

Per queste considerazioni, ed avendo anche appreso che il collega Pellegrino si appresterebbe a presentare un emendamento, mi permetto di proporre che il candidato espulso non possa essere ammesso ai concorsi successivi se non con l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; in questo modo i motivi della espulsione verrebbero esaminati obiettivamente dal Consiglio superiore della magistratura.

Ritengo, infatti, che non si possa affidare la decisione finale alla stessa commissione esaminatrice, in quanto si potrebbe giungere ad una decisione non completamente imparziale: la decisione va, quindi, affidata ad un organo autorevole ed indipendente quale il Consiglio superiore della magistratura. È questa una soluzione su cui credo si possa raggiungere facilmente un accordo, in quanto offre le più ampie garanzie possibili di un giudizio sereno ed obiettivo.

PELLEGRINO. Come ha già preannunciato il Relatore Amatucci, desidero proporre un emendamento che sostituisce l'articolo unico. L'emendamento recita: « I candidati espulsi per motivi gravi dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, possono partecipare ad altri concorsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura ».

Dopo questo emendamento ritengo vada aggiunto, come secondo comma, il principio già approvato dal Senato: « Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

Questa leggina ha avuto finora un *iter* molto travagliato, per cui non credo sia necessario rifare tutta la storia anche perché il Relatore Amatucci ha già precisato i termini più salienti della questione.

A noi è stato trasmesso dal Senato un testo in parte modificato rispetto a quello approvato.

Debbo ricordare a me stesso che questa proposta di legge è stata approvata una prima volta dal Senato il 14 ottobre 1965 nel testo seguente: « L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato ».

È un testo di radicale riforma della norma che prevedeva la preclusione alla partecipazione ad ulteriori concorsi per chi fosse stato dichiarato non idoneo a due precedenti.

Il provvedimento è venuto all'esame della Camera, in questa sede, il 27 aprile 1966, ed è stato discusso in un clima di generale perplessità. La Commissione fu concorde, in detta occasione, nell'affermare che il concorso per l'ammissione alla magistratura deve svolgersi, per l'alta funzione cui sono chiamati i giovani vincitori, con una certa severità e con una scelta rigorosa. La discussione si concluse con la richiesta di un momento di riflessione.

Si è andati, così, alla seduta del 7 luglio 1966, in cui cominciarono a delinearsi posizioni contrastanti, nè i contrasti conobbero frontiere di gruppi, perché all'interno degli stessi le divergenze furono notevoli. L'accordo fu generale sul principio che l'articolo 126 dovesse essere modificato in meglio, lasciando ancora la porta aperta a quei giovani che fossero stati dichiarati per due volte inidonei.

A questo punto sorse il problema del destino degli espulsi su cui ancora il certame continua all'interno delle due Commissioni giustizia del Senato e della Camera.

Credo che su questo tema debba vertere ora la nostra discussione, dal momento che un incontro tra i due rami del Parlamento si è già realizzato in materia di ammissibilità ad un terzo concorso per i giovani che venissero a trovarsi nella posizione prima detta. La forma dei due testi, al riguardo, è diversa, ma è unica la sostanza.

Occorre ricordare che il Senato, in un primo tempo, aveva considerata la possibilità di lasciare che al concorso per la magistratura, partecipassero, senza limiti nel tempo, giovani più volte dichiarati inidonei. La Camera ha modificato tale testo alzando la barriera dei tre concorsi.

Il Senato ha accettato di fatto questa formulazione.

La Camera aveva detto: « Coloro che sono stati dichiarati non idonei per due concorsi, concorso ». Il Senato ha modificata la formulazione di questo concetto, statuendo: « Coloro che sono stati dichiarati non idonei a tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

Detta formulazione si spiega con il fatto che il Senato ha eliminato la prima parte del testo della Camera, laddove era posta, come capoverso, la norma sulla partecipazione al terzo concorso per gli inidonei.

Ad ogni modo, il nostro gruppo è dell'avviso che la norma di cui trattasi, nella formulazione del Senato, possa essere accettata.

Ragioni per un più approfondito esame esistono, invece, per la prima parte del nostro testo, disatteso completamente dal Senato.

Prima di procedere oltre, mi pare occorra porre attenzione alla delicatezza del problema che ci sta dinanzi e che inerisce ai nostri rapporti con l'altro ramo del Parlamento. Già una prima volta abbiamo modificato il testo che ci è pervenuto dal Senato, rinviandolo. Il Senato ha accolto in parte le nostre formulazioni. Ora il testo stesso ritorna qui per un ulteriore esame. Quale è la nostra volontà politica? Mandare o meno avanti il provvedimento? Se sì, dobbiamo trovare la misura giusta, il tono che determini l'equilibrio necessario per l'incontro politico fra le due Camere per varare la legge.

Credo, perciò, che da parte nostra debba tenersi nel giusto conto quanto nella II Commissione del Senato è stato detto sull'espulsione dei candidati e sulle conseguenze di questa misura. La nostra Commissione aveva deciso che « i candidati espulsi dopo la lettura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi ». Esprimo le mie più vive perplessità sulla sostanza di questa norma, che è troppo drastica, troppo severa, troppo generica, troppo estesa e la cui rigida applicazione potrebbe creare situazioni di iniquità. Sarei d'avviso di mantenerla addolcendola, raccogliendo, così, lo spirito della discussione che in Senato si è svolta su questo problema e di quanto nella nostra Commissione è stato detto. Si realizza, così, quel necessario incontro fra la volontà delle due Camere, capace di varare la legge (sem-

pre che la si voglia varare). L'espulsione è la sanzione che consegue al fatto che il candidato viola norme regolamentari e di legge, regolanti il concorso per la magistratura. Detta espulsione può essere adottata per fatti gravi, fraudolenti, immorali e, perciò, incompatibili con le qualità di una persona che come giudice, sarà chiamata ad assolvere ad un'alta ed importante funzione.

Ma l'espulsione può anche avvenire per uno dei tanti fatti lievi previsti dal regolamento del 1925. Può avvenire, per esempio, perché il candidato ha scambiato una parola con un collega vicino, o perché magari è seduto male, in posizione che al commissario può apparire scorretta, inconveniente; può avvenire perché il commissario ha in quel particolare momento i nervi a fior di pelle. Un nonnulla, insomma, in certi casi, può determinare l'espulsione del candidato. Senza contare che un'espulsione può anche essere conseguenza di una protesta di un candidato nei confronti di un commissario che aiuti altro concorrente.

In questo caso l'espulsione non è, secondo il testo approvato dalla Camera e respinto dal Senato, dichiarazione d'inidoneità, che esclude il candidato dalla partecipazione ulteriore al concorso in atto, o a quello successivo, o ad altri due (a seconda della posizione in cui si trova, rispetto al numero dei concorsi fatti, il candidato). Espulsione è chiusura definitiva di ogni possibilità futura; con essa, cioè, si esprime un giudizio di inidoneità morale e civile che preclude per tutta la vita al candidato la possibilità di diventare magistrato, anche se è un Mortara !

Ora, a me sembra necessario stabilire che non tutti i fatti che conducono a concreta espulsione debbano portare a tali conseguenze. Si raccoglierebbero, così, in sostanza le perplessità che, dapprima qui, al Senato poi, sono state espresse da parlamentari di tutti i gruppi.

Del resto, lo stesso Ministro guardasigilli, al Senato, nella seduta del 28 settembre 1966 della Commissione giustizia, ebbe ad invitare la Commissione stessa a definire le ragioni idonee per portare alla sanzione dell'espulsione. Ritengo che questo sia un principio opportuno, date le conseguenze che una misura del genere ha sull'avvenire del candidato.

La mia conclusione è, quindi, che venga escluso dalla partecipazione ad ulteriori concorsi quel candidato che sia stato espulso per comprovato comportamento fraudolento.

In questo caso, davvero, ci muoveremmo nello spirito di quei criteri di particolare severità che devono presiedere alla selezione dei giovani che intendono entrare nella magistratura. Infatti, se il candidato viene espulso perché colto in flagrante frode, perché copiava o ha copiato l'elaborato, l'espulsione esclude dalla magistratura un cittadino tanto impreparato che è ricorso alla copiatura del tema, e moralmente condannevole per il suo comportamento fraudolento e sleale nei confronti degli altri colleghi. Si verificano, cioè, due condizioni importanti e plausibili per negare al concorrente la possibilità di far parte della magistratura.

Se, invece, ogni espulsione portasse alla esclusione del candidato dal concorso, potremmo privare la magistratura di un elemento preparato, giuridicamente dotto, che in quel momento è stato colto a dare consigli ai colleghi concorrenti, oppure si è trovato in contrasto, magari per una sciocchezza o anche per mancata vigilanza, con il commissario o con i commissari delegati ad assistere alla prova.

Preghiamo, perciò, i colleghi di volere valutare queste modeste considerazioni; condivido il testo del Senato laddove è prevista la possibilità di partecipazione ad un terzo concorso per coloro che siano stati dichiarati inidonei in due precedenti prove, mentre prevediamo un emendamento aggiuntivo per quanto riguarda le conseguenze dell'espulsione. Ritengo, infatti, che il testo debba essere più preciso nella sua formulazione, indicando – secondo quanto ha auspicato al Senato il Ministro Reale – i fatti per cui l'espulsione debba precludere l'accesso del concorrente alla magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, per una prossima volta la prego, quando illustra un emendamento, di tenersi entro termini più ristretti. Diversamente rischiamo veramente di violare il Regolamento. Inoltre, mi ero permesso, al di fuori della riunione, di sollecitare una rapida trattazione dell'argomento.

PELLEGRINO. Signor Presidente, sono intervenuto nella discussione generale subito dopo la relazione dell'onorevole Amatucci, quindi la discussione generale non è ancora chiusa. Inoltre iniziando il mio intervento, ho preannunciato l'illustrazione, nel corso dell'intervento stesso, del nostro emendamento.

Mi sembra di essermi mantenuto nei termini regolamentari.

PRESIDENTE. Probabilmente siamo incorsi in un equivoco, onorevole Pellegrino, perché la discussione generale è stata esaurita la volta scorsa. Però, avendo appreso che si stava per presentare un emendamento, e

nella speranza che un accordo fosse stato raggiunto al di fuori della trattazione che si sarebbe fatta questa mattina, ho ritenuto di dare la parola al Relatore soltanto per porre l'argomento dell'emendamento, che il Relatore stesso ha già anticipato.

BREGANZE. Condivido al necessità di fare qualche cosa per sbloccare la situazione. Mi chiedo però se il deferire al Consiglio superiore della magistratura la valutazione del perché si sia verificata l'espulsione di un candidato dal concorso non possa, contro le nostre intenzioni, complicare le cose. Quindi, ove si ritenesse macchinoso questo modo di valutare la portata della violazione compiuta dal candidato, proporrei, in via subordinata, quello stesso emendamento già da me l'altra volta presentato, cioè, modificare l'ultimo comma dell'articolo unico nel modo seguente: « L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Il candidato che sia espulso, in sede di primo o di secondo concorso, non potrà inoltre partecipare ad un terzo ».

In parole povere la possibilità concessa a tutti di sostenere per tre volte il concorso verrebbe tolta per punizione, a chi sia stato espulso: si tratterebbe, quindi, di una valutazione oggettiva dell'espulsione, senza le necessità di un giudizio da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non mi nascondo che il sistema proposto dal deputato Pellegrino sia migliore, ma laddove quello non venisse accettato presento, a puro titolo subordinato, questo nuovo emendamento.

PENNACCHINI. Lo stesso progredire, mi si perdoni l'espressione, a fisarmonica di questo provvedimento ci conferma quanto sia difficile mutare delle norme che hanno già avuto il collaudo dei tempi, anche se per taluni aspetti si possono ritenere inadeguate. Tuttavia, occorre sempre un giudizio preventivo per vedere se sia peggiore l'intenzione di andare a toccare qualcosa che ha già subito il collaudo dei tempi o lasciar persistere una situazione di inadeguatezza delle norme.

Già altre volte (e lo dico anche a proposito dell'emendamento in discussione) ho espresso delle riserve di fondo su questa disposizione di legge, che stabilisce, praticamente, una disparità di trattamento fra i candidati al concorso per la magistratura con i candidati agli altri concorsi. Si dice, ed è giustissimo, che la magistratura ha un compito molto più difficile, molto più nobile, molto più delicato e che, quindi, occorrono maggiori precauzioni; sono perfettamente d'accordo nel rendere i concorsi per la magistratura più difficili, più severi, ma perché andare a toccare i diritti soggettivi, perché stabilire che chi non è stato idoneo per due (o tre volte) non possa più partecipare a concorsi del genere? Ma questo presuppone che si parta dalla considerazione che una persona, dopo due o tre tentativi in cui non sia riuscito a raggiungere un livello di preparazione tale che gli abbia consentito di superare il concorso, non possa più farlo per tutta la vita. Ma perché vogliamo stabilire una tale norma limitativa nei confronti dei candidati al concorso per la magistratura e non per i concorsi d'ammissione presso altre amministrazioni?

Vedete, quindi, come una simile questione presenti dei motivi di perplessità piuttosto gravi. Ecco, perché, non mi trovo molto d'accordo neppure con l'aggiunta dell'emendamento Breganze, proprio perché fa equivalere l'espulsione, cioè una cosa che esige una determinata sanzione, con la inidoneità che in se non è una mancanza disciplinare.

Per quanto riguarda l'emendamento del deputato Pellegrino, non vi è dubbio che una maggiore garanzia è data dal fatto di non soffermarsi soltanto alla decisione presa dal commissario d'esame ma istituire una specie di giudizio di appello (nel caso specifico d'accordo per il Consiglio superiore della magistratura) appunto per evitare che la decisione presa, che altrimenti sarebbe inappellabile, non sia determinata da rancori, da stato di irritazione o da motivi di lieve entità.

Quindi, in via subordinata, qualora si volesse insistere sull'approvazione di questo concetto dell'impossibilità di dare i concorsi dopo tre inidoneità o dopo una espulsione, sarei favorevole all'emendamento Pellegrino in quanto garantirebbe una maggiore giustizia.

Però anche qui io vi chiedo: e perché lo si fa per i concorsi per la magistratura e non per gli altri?

Un'ultima osservazione di pura forma vorrei fare, se proprio vogliamo metterci le mani, a proposito della dizione « non possono essere ammessi ad altri concorsi », in quanto temo che, per interpretazione estensiva, si possano intendere anche i concorsi diversi da quelli per l'ammissione alla magistratura. Sarebbe meglio specificare nei lavori preparatori che intendiamo riferirci soltanto ai concorsi per la magistratura.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 126 afferma che i candidati possono partecipare a due concorsi e che l'espulsione dopo le prove scritte equivale a una inidoneità, con possibilità di riammissione al secondo concorso. Il

problema che si pone è, quindi, questo: lasciare le cose come sono, con la possibilità di fare solo due volte il concorso o di aumentare a tre il numero dei concorsi da sostenere, tenendo presente, cioè, che già il legislatore precedente aveva equiparata l'espulsione ad una pura e semplice inidoneità, senza graduazione dell'entità della mancanza commessa dal candidato.

Se è vero che è necessario, come personalmente ritengo, che i candidati al concorso in magistratura siano persone di una probità e di una moralità ineccepibili, allora sarebbe necessario mantenere il divieto di non presentarsi a più di due concorsi, anche se tale divieto non esiste per altre carriere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riconosco che il deputato Pennacchini ha fatto rilevare giustamente che se viene posto il problema sotto l'aspetto del diritto soggettivo, allora non si può assolutamente impedire ai candidati di partecipare ad un concorso anche se non l'avessero superato per un certo numero di volte.

Il divieto si spiega, invece, se si ritiene che per entrare in magistratura debbano essere necessari dei requisiti di serietà e di preparazione giuridica non richiesti per altre carriere.

Sono queste le due tesi contrapposte e seguendo l'una o l'altra si dovrebbe decidere o di eliminare il divieto o di mantenerlo così com'è previsto attualmente dall'Ordinamento giudiziario.

Si è, invece, fino a questo momento, giunti ad una soluzione di compromesso, dato che il Senato ha deciso che non ci si possa presentare al concorso per più di tre volte.

Personalmente ritengo che il rilievo del collega Pennacchini sarebbe valido in tutti i sensi se le ipotesi dell'inidoneità e quella dell'esclusione fossero tenute distinte, stabilendo gravi sanzioni per l'esclusione; in questo caso il candidato indubbiamente dimostrerebbe di non possedere le doti di moralità necessarie, mentre nel caso di inidoneità si tratterebbe semplicemente di scarsa preparazione. Le due ipotesi dovrebbero, quindi, essere nettamente distinte, ed in nessun caso andrebbe parificata l'esclusione all'inidoneità.

Questa, tuttavia, non è certamente la soluzione proposta dal collega Pellegrino nel suo emendamento ove non si dice chi dovrebbe decidere sui « motivi gravi ». Se deve essere il Consiglio superiore della magistratura a decidere su questi motivi gravi, non si capisce bene perché sia specificato motivi gravi, dato che il Consiglio potrebbe decidere su tutti i motivi.

Ritengo anche che non si possa stabilire in una legge l'ammissione ad un altro concorso, sia pure previo parere del Consiglio superiore della magistratura, di un candidato espulso per motivi gravi. Capisco che non sempre si può assumere un atteggiamento severo nei confronti dei candidati espulsi, dato che l'espulsione può essere determinata anche da motivi poco gravi o semplicemente può essere l'effetto di uno stato di nervosismo dei concorrenti o degli esaminatori; devo dire, tuttavia, che non è possibile in una legge elencare una casistica dei vari casi di espulsione con le correlative sanzioni a seconda della gravità del fatto. In base all'emendamento Pellegrino si prevederebbe, addirittura, una possibilità di perdono nei confronti dei candidati espulsi per gravi motivi. Per queste considerazioni, a parte il fatto che stabiliremmo una nuova funzione per il Consiglio superiore della magistratura, mi sembra che l'emendamento Pellegrino sia troppo macchinoso.

Ritengo, quindi, che si debba tralasciare il problema dell'espulsione, approvando il testo del Senato; nel caso si volesse prevedere il caso dell'espulsione, si dovrebbe trovare un accordo su d'un testo che preveda una sanzione severa, senza scendere ad una casistica che difficilmente si potrebbe inserire in una legge.

A questo punto della discussione, penso che si potrebbe risolvere il problema approvando il testo del Senato.

MANNIRONI. Devo fare presente che nel corso della discussione svoltasi nella seduta precedente, venne avanzato dal collega Bisantis il problema relativo alle disposizioni del decreto del 1925; la discussione venne rinviata proprio per approfondire questo problema.

PRESIDENTE. Ricordo al collega Mannironi che già la volta scorsa abbiamo risolto il problema, dato che i princìpi di quel decreto risultano incompatibili con le norme vigenti.

BISANTIS. La legge del 1925 concerne i motivi ed i casi in cui si può arrivare alla sanzione dell'espulsione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il deputato Mannironi di mettere in rilievo la questione.

MANNIRONI. A mia richiesta, nella precedente seduta, era stata rinviata la discussione della proposta di legge, in modo da ac-

certare se il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, contenente le norme sui concorsi per la magistratura potesse o meno considerarsi ancora in vigore.

Dopo la lunga discussione svoltasi sull'argomento, non sono riuscito a chiarire i quesiti da me proposti ma le ipotesi sono ben distinte: se riteniamo che il decreto del 1925 sia tuttora valido, allora la disciplina per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi in magistratura resta valida e precisata nell'articolo 10 del decreto stesso; se riteniamo, invece, che tale decreto sia stato assorbito dagli articoli delle successive leggi sull'ordinamento giudiziario, allora la preoccupazione, circa l'efficacia del decreto del 1925, viene a cadere.

Comunque, avendo avuto la possibilità di controllare meglio il testo del decreto ed il testo dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, credo si possa pervenire alla conclusione che l'ultimo capoverso di questo articolo implicitamente abroghi l'articolo 10 del regio decreto del 1925.

Infatti, quando si afferma che l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale a inidoneità, si dà una disciplina diversa da quella prevista nell'articolo 10 del decreto del 1925. In sostanza, nell'ultimo capoverso dell'articolo 125 non si approfondiscono i dettagli, non si fa alcuna distinzione tra infrazioni lievi e infrazioni gravi, non si dà, quindi, alcun potere al ministro, né alla commissione giudicatrice, né al Consiglio superiore della magistratura.

Siamo tutti d'accordo che questa dichiarazione di inidoneità porti solo la conseguenza che per il candidato quella prova ha sempre valore di concorso e, quindi, avrà il diritto di partecipare al terzo concorso.

Quindi, le perplessità da me manifestate inizialmente sono superate dai chiarimenti dati.

AMATUCCI, *Relatore*. Il mio parere è favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo del Senato.

Vorrei rilevare come le questioni relative all'applicabilità o meno del decreto del 1925 siano superate dai rilievi fatti sull'articolo 124 delle norme contenute nel regolamento relativo al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Non posso, quindi, che prendere atto del modo in cui è stata approfondita la questione; ciò – anche certi rilievi polemici – ha servito a tranquillizzare la mia coscienza e mi porta ad approvare il testo pervenuto dal Senato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. I proponenti degli emendamenti insistono per la votazione?

PELLEGRINO. Ritiro il mio emendamento.

BREGANZE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato dal Senato:

« Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in Magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di giovedì prossimo.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO